Manuale di formazione di base in materia di incendi boschivi

REGIONE DEL VENETO

Documenti Allegati:

Convenzione tra Regione, OdV e ANA per attività aib

Direzione Protezione Civile
e Polizia Locale

Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

Manuale di formazione di base in materia di incendi boschivi - Edizione 2020

Autori e provenienza materiale utilizzato

Coordinamento: Dott. For. Emanuela Ramon

Autori e collaboratori: Dott. For. Giorgio De Zorzi, Dott. For. Emanuela, Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, Dott. For. Giovanbattista Masiero, Perito ag. Mauro Zilio Direzione Difesa del Suolo, U.O. Forestale;

Elaborazione e grafica: Dott. For. Rolando Rizzolo

Foto e immagini provengono dagli archivi fotografici regionali, quando non diversamente specificato.

Copyright: Regione del Veneto. Tutti i diritti sono riservati. Non è consentita la riproduzione, la memorizzazione in qualsiasi forma (fotocopia, microfilm, scansione elettronica o ogni altro tipo di supporto) senza autorizzazione scritta dei detentori del Copyright.

DOCUMENTI ALLEGATI

INDICE

Testo D.G.R. n. 1558 del 10 ottobre 2016 - Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6. - Convenzione con le Organizzazioni di Volontariato AIB e con l'Associazione Nazionale Alpini per regolamentare l'impiego del volontariato nelle attività connesse all'antincendio boschivo. **2**

Allegato A *CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ANTINCENDI BOSCHIVI DELL'AREA OPERATIVA DI INTERVENTO DENOMINATA ……....., PER REGOLAMENTARNE L'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI* **5**

Allegato B *CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER REGOLAMENTARE L'IMPIEGO DELLE SQUADRE DI VOLONTARI NELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI* ***17***

Allegato C *L'ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE SEZIONI E DEI GRUPPI APPARTENENTI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI CHE HANNO ADERITO ALLA PROROGA DELLE CONVENZIONI* ***29***

D.G.R. n. 1558 del 10 ottobre 2016

OGGETTO: Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6. - Convenzione con le Organizzazioni di Volontariato AIB e con l'Associazione Nazionale Alpini per regolamentare l'impiego del volontariato nelle attività connesse all'antincendio boschivo.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Approvazione del nuovo testo di convenzione da stipularsi tra la Regione del Veneto, le Organizzazioni di Volontariato con specificità antincendi boschivi e l'Associazione Nazionale Alpini per regolamentare l'impiego del volontariato nelle attività connesse all'antincendio boschivo.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 1023 del 29 giugno 2016, questa Giunta regionale ha approvato la proroga delle convenzioni in essere tra la Regione del Veneto e il volontariato specializzato in materia di antincendio boschivo, appartenente ad Organizzazioni di Volontariato e all'Associazione Nazionale Alpini.
Come noto infatti, nella nostra regione l'attività antincendi boschivi è coordinata dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile, ora "Direzione Protezione Civile e Polizia locale" per effetto della recente riorganizzazione, avvalendosi per il coordinamento delle operazioni a terra di funzionari regionali appartenenti alle Unità Organizzative forestali in qualità di Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS), di squadre di operatori forestali e di squadre di volontari per le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.
In particolare, la capillare presenza di volontari specializzati in materia di antincendio boschivo sul territorio regionale, ha fatto sì che sin dal 1998, anno delle prima regolarizzazione delle convenzioni con il volontariato, le segnalazioni di incendio e il primo intervento sugli stessi avvenissero in tempi tali da ridurre notevolmente le superfici percorse dal fuoco, a maggiore salvaguardia del patrimonio boschivo della nostra regione.
Ciò premesso, con il presente provvedimento si intende approvare il nuovo testo di convenzione, che aggiorna e modifica il precedente (approvato con DGR n. 1238/2012). Il documento è stato oggetto di specifico incontro con i rappresentanti provinciali delle Organizzazioni di Volontariato AIB, con il referente regionale dell'Associazione Nazionale Alpini e con i dirigenti e funzionari delle Unità Organizzative forestali, al fine di condividere con tutti i soggetti interessati la nuova convenzione, ora riportata agli **Allegati A** e **B** al presente provvedimento.
Così come avvenuto in precedenza, si ritiene che l'incontro per il rinnovo della convenzione sia un'importante occasione di confronto con le realtà locali del volontariato e si fissa al 20 dicembre 2016 il termine entro il quale dovranno essere concluse le procedure per la stipula delle nuove convenzioni. Sino a quella data (20 dicembre 2016) sono considerati validi per quanto di competenza regionale i contenuti della precedente convenzione, così come è garantita l'eventuale applicazione dei benefici previsti dal DPR n. 194/2001.
La durata delle nuove convenzioni è fissata in anni quattro dalla data della stipula.
Le Organizzazioni di Volontariato e le articolazioni regionali dell'Associazione Nazionale Alpini individuate per la stipula (**Allegato C** al provvedimento) corrispondono a quelle che hanno aderito alla proroga della convenzione approvata con il citato provvedimento n. 1023/2016 e risultano regolarmente iscritte all'Albo regionale dei gruppi volontari di protezione civile. Eventuali modifiche in termini di nuove componenti del volontariato da ammettere alla stipula o di nuova pianificazione territoriale, potranno essere eventualmente definite con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di protezione civile, previa intesa con il Comitato Regionale dei volontari aib, anche in data successiva al 20.12.2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;

VISTA la Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58;

VISTA la Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6;

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2016, n. 8;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 30 giugno 1999, n. 43;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 2516;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2005, n. 4269;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2008, n. 3856;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2012, n. 1238;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2012, n. 2972;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 2860;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2016, n. 1023;

DELIBERA

1. Di fare proprio quanto riportato nelle premesse e pertanto di approvare l'iniziativa inerente il rinnovo delle convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato AIB e con l'Associazione Nazionale Alpini per regolamentare l'impiego del volontariato nelle attività connesse all'antincendio boschivo, ivi illustrata.
2. Di approvare l'**allegato A** al presente provvedimento, riguardante lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le Organizzazioni di Volontariato AIB regolarmente iscritte all'Albo regionale, per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi.
3. Di approvare l'**allegato B** al presente provvedimento, relativo allo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Associazione Nazionale Alpini per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi.
4. Di approvare l'**Allegato C** alla presente deliberazione, contenente l'elenco delle Organizzazioni di Volontariato e delle Sezioni e dei Gruppi appartenenti all'Associazione Nazionale Alpini che hanno aderito alla proroga delle convenzioni (stipulate nel 2012 e 2014) che scadranno il 30 settembre 2016.
5. Di dare atto che solo le Organizzazioni di Volontariato e le Sezioni appartenenti all'Associazione Nazionale Alpini, firmatarie della convenzione di cui agli **allegati A** e **B** rispettivamente, sono autorizzate a svolgere attività antincendi boschivi sul territorio della Regione del Veneto, secondo le modalità descritte dalla convenzione stessa e dalle Procedure Operative di cui alla DGR n. 3856/2008 e potranno essere chiamate ad intervenire anche in attività di protezione civile secondo le modalità riportate nella convenzione stessa.
6. Di incaricare alla firma delle convenzioni di cui agli **allegati A** e **B** al presente provvedimento, in nome e per conto della Regione del Veneto, il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.
7. Di fissare la durata delle convenzioni di cui agli **allegati A** e **B** in anni quattro dalla data della stipula.
8. Di dare atto che le procedure per la firma delle convenzioni di cui agli **allegati A** e **B** al presente provvedimento dovranno concludersi entro il 20 dicembre 2016.

9. Di dare atto che sino alla firma del nuovo schema di convenzione, sono considerati validi per quanto di competenza regionale i contenuti della precedente convenzione, così come è garantita l'eventuale applicazione dei benefici previsti dal DPR n. 194/2001.
10. Di dare atto che eventuali modifiche all'**allegato C** potranno essere apportate con provvedimento del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale in seguito all'approvazione del Comitato Regionale dei volontari AIB.
11. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
12. Di incaricare la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell'esecuzione del presente atto.
13. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel

Direzione Protezione Civile e Polizia Locale
Il direttore
Ing. Luca Soppelsa

ALLEGATO A Dgr n. 1558 del 10 ottobre 2016

CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ANTINCENDI BOSCHIVI DELL'AREA OPERATIVA DI INTERVENTO DENOMINATA ……....., PER REGOLAMENTARNE L'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

L'anno ……, il giorno …… del mese di ……, presso ……..…… ……..con sede in …… n° …., a ……, sono presenti i Signori:

- ……, nato a …… il ……. e domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto per conto e in rappresentanza della Regione del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua veste di Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, a quant'infra autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° …… del ……, esecutiva (di seguito denominato "Regione");

- ……., nato a …….. il …… e domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto per conto ed in rappresentanza dell'Organizzazione ……. Capofila delle Organizzazioni di Volontariato AIB per l'Area Operativa di Intervento …… come individuata con provvedimento n. …….. del ……., con sede a ……..…… codice fiscale ……..……., nella sua veste di …….. a quant'infra autorizzato con ……..…… …….. (di seguito denominato "Organizzazione capofila").

- ……., nato a …….. il …… e domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto per conto ed in rappresentanza del ……. ……..…….. con sede a ……..……... codice fiscale ……., nella sua veste di …….. a quant'infra autorizzato con ……..……..…… …….. (di seguito denominato "Organizzazione firmataria").

La Regione, l'Organizzazione capofila e le Organizzazioni firmatarie (di seguito denominati "Parti")

Premesso

che, riconoscendo il fondamentale e insostituibile ruolo del Volontariato organizzato di Protezione Civile di cui alla Legge n. 266 del 1991, la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato, con provvedimento n. …. del ……. la stipula di una convenzione tra la Regione del Veneto e le Organizzazioni di Volontariato Antincendi boschivi operanti nel Veneto, per regolamentarne l'impiego nelle attività di prevenzione e di estinzione di incendi boschivi,

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti fra la Regione del Veneto e l'Organizzazione capofila, individuata con provvedimento n. …… del ……, quale capofila delle Organizzazioni di Volontariato AIB per l'Area Operativa di Intervento ……, nonché con le Organizzazioni firmatarie per le attività inerenti la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi.

ART. 2 – DURATA

1. La presente Convenzione ha durata quadriennale a far data dalla stipula.
2. Alla data della stipula cessa di avere efficacia la precedente convenzione di cui alla DGR n. 1238 del 25 giugno 2012, come prorogata con DGR n. 1023 del 29 giugno 2016.

ART. 3 - ATTIVITÀ COLLABORATIVA DELLA ORGANIZZAZIONE CAPOFILA E DELLE ORGANIZZAZIONI FIRMATARIE

1. Le Organizzazioni firmatarie e capofila, concorrono con il proprio personale volontario, i mezzi e le attrezzature disponibili, allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, impegnandosi, durante gli interventi di prevenzione ed estinzione di incendi boschivi, al pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura regionale competente in materia di Protezione Civile (di seguito denominata "Protezione Civile"), dalla struttura forestale regionale competente per territorio (di seguito denominato "Struttura Forestale") e dal Direttore delle Operazioni di spegnimento (di seguito denominato "DOS"), in un rapporto di stretta collaborazione reciproca, anche riguardo al numero di volontari da impiegarsi e al periodo di permanenza sul luogo dell'incendio.
2. L'Organizzazione Capofila e le Organizzazioni firmatarie si impegnano a svolgere le attività di cui all'articolo 1 nel territorio dei Comuni dell'Area Operativa di Intervento denominata: _____ intervenendo, in caso di necessità e su richiesta della Protezione Civile tramite la Struttura Forestale, anche in altre Aree Operative di Intervento della Regione del Veneto.

3. Le attività in emergenza fuori regione sono regolamentate dall'allegato B alla presente convenzione.
4. Eventuali interventi non di emergenza al di fuori della Regione, saranno oggetto di specifici accordi.

ART. 4 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

1. Le Organizzazioni svolgono la loro attività nel rispetto delle seguenti direttive operative:
   a) per ciascuna Area Operativa di Intervento, ogni Organizzazione capofila si impegna a rendere disponibile un numero telefonico di reperibilità H24, per l'attivazione delle squadre reperibili nel territorio di competenza; in ogni caso, ciascuna Organizzazione che opera nell'Area Operativa di Intervento si impegna a rendere disponibile un numero telefonico H24.
   b) Su richiesta della Struttura Forestale, nel periodo di massima pericolosità ogni Organizzazione capofila si impegna a predisporre un calendario delle reperibilità che viene comunicato alla stessa Struttura Forestale.
   c) Provvedono alla costituzione di una o più squadre e al loro adeguato equipaggiamento, nel rispetto di quanto indicato dalle linee guida di cui alle DGR n. 1850 del 23.6.2000, n. 4148 del 22.12.2004, n. 4269 del 30.12.2005 e successive.
   d) Individuano, per ciascuna squadra, un caposquadra. Il caposquadra deve verificare le dotazioni individuali del personale di cui ha la responsabilità e deve verificare che ogni volontario si trovi in condizioni di sicurezza rispetto alle palesi condizioni psicofisiche del momento, alla dotazione di materiale e alla dislocazione sull'incendio.
   e) Prima di qualsiasi intervento, i capisquadra devono comunicare il numero dei volontari che intervengono al reperibile della Struttura Forestale e devono attenersi alle disposizioni e alla dislocazione sull'incendio determinata dal DOS; l'ordine all'intervento dei volontari deve essere sempre impartito da quest'ultimo ovvero dal funzionario reperibile della Struttura Forestale.

ART. 5 – MODALITÀ DI INTERVENTO

1. Ciascuna squadra interviene nelle operazioni di spegnimento con turnazioni determinate dal DOS, sentito il caposquadra, a seconda delle necessità. L'allontanamento dei volontari dalla zona deve essere concordato con il DOS.
2. Compatibilmente con il numero dei volontari operativi e con le disponibilità individuali, ogni Organizzazione capofila deve provvedere, in caso di prolungamento dell'intervento, a garantire un'adeguata turnazione d'impiego delle squadre appartenenti a tutte le Organizzazioni dell'Area Operativa di riferimento; nel caso ciò non fosse possibile dovrà esserne data comunicazione al DOS.
3. Nelle operazioni di spegnimento e bonifica sono impiegati solo coloro che abbiano i requisiti previsti dalla normativa di settore. Il Presidente e/o il

Responsabile di ciascuna Organizzazione firmataria è responsabile delle idonee verifiche.

4. Al termine dell'intervento, ciascuna Organizzazione intervenuta provvede ad informare la Struttura Forestale riguardo all'attività svolta, allegando l'elenco dei volontari intervenuti così come previsto dalle procedure operative.
5. Le Organizzazioni Capofila e firmatarie collaborano con la Struttura Forestale alla prevenzione degli incendi boschivi, concordando le attività.

ART. 6 - COMPITI DELLA REGIONE AI SENSI DEL D.P.R. 8 FEBBRAIO 2001, N. 194

1. La Protezione Civile, su segnalazione della Struttura Forestale, provvede a richiedere l'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dal DPR 194/2001 ed è tenuta a curare l'istruttoria delle relative pratiche amministrative (DPR 8 febbraio 2001, n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile").

Art. 7 – FINANZIAMENTI REGIONALI

1. La Regione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.R. 27 novembre 1984, n. 58, si impegna a concedere ed erogare annualmente alle Organizzazioni firmatarie, i contributi per le spese di gestione.
2. Tali contributi saranno ammessi fino ad una percentuale massima, distinta per ciascuna voce di spesa, indicata nel disciplinare allegato al presente atto (All. A).
3. La Regione si impegna ad erogare, alle organizzazione firmatarie, i contributi per investimenti sulla base di piani di spesa concordati tra le Organizzazioni e la Struttura Forestale, e redatti secondo i criteri generali che verranno individuati con apposito provvedimento.
4. Le Organizzazioni beneficiarie di un contributo regionale, entro il termine indicato nel provvedimento di concessione, dovranno presentare alla Struttura Forestale, che ne curerà l'istruttoria, il rendiconto delle spese sostenute.
5. In caso di mancata rendicontazione o di utilizzo improprio dei contributi concessi, la Regione avrà la possibilità di chiedere la restituzione di una parte o dell'intero importo erogato.

ART. 8 - ADDESTRAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE VOLONTARIO

1. Al fine di garantire l'operatività del sistema AIB, le attività di prevenzione, aggiornamento ed esercitazione svolte in modo autonomo dalle Organizzazioni firmatarie e capofila dovranno essere concordate con adeguato anticipo con la Struttura Forestale.
2. Le attività addestrative svolte presso la sede dell'Organizzazione sono esentate da quanto previsto dal comma 1.

3. Le Organizzazioni, con riferimento alle attività di cui al comma 1, sono tenute, di volta in volta, a trasmettere alla Struttura Forestale l'apposita scheda.
4. La Regione si impegna ad organizzare annualmente corsi base e specialistici di carattere teorico-pratico di formazione e aggiornamento del personale volontario addetto alla prevenzione e all'estinzione degli incendi boschivi, ivi compresi i corsi per caposquadra.
5. Saranno a carico della Regione gli oneri per gli accertamenti medici dei Volontari previsti dal Protocollo sanitario vigente.

ART. 9 - DIVULGAZIONE ED EDUCAZIONE

1. Per l'attività di divulgazione e di educazione alla difesa del patrimonio boschivo la Regione può avvalersi delle Organizzazioni firmatarie per iniziative e programmi da concordare, con particolare attenzione a quelle destinate al mondo della scuola.
2. Al di fuori delle iniziative concordate, le Organizzazioni firmatarie, nell'azione di divulgazione e di educazione, non possono in alcuna forma utilizzare il logo "Regione del Veneto", né impiegare i dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) assegnati.

ART. 10 - RACCOLTA INFORMAZIONI

1. Le Organizzazioni firmatarie si impegnano a collaborare con la Protezione Civile e le Strutture Forestali nella raccolta di informazioni utili all'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

ART. 11 – ASSICURAZIONI

1. La Protezione Civile, stante l'obbligo per le Organizzazioni firmatarie di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, previsto dall'art. 4, comma 1 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, contribuisce alle spese sostenute a tal fine dall'Organizzazione di Volontariato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge citata, in ragione del numero di volontari AIB.

ART. 12 - USO DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI DI PROPRIETÀ REGIONALE

1. Nel corso delle attività di vigilanza preventiva, di spegnimento degli incendi boschivi, ivi comprese le esercitazioni, ai volontari aderenti alle Organizzazioni firmatarie e capofila può essere consentito l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di proprietà regionale, su disposizione e secondo le modalità che verranno stabilite dalla Struttura Forestale. È inoltre consentito l'imbarco del personale volontario sui mezzi aerei utilizzati dalla Regione del Veneto.

ART. 13 - USO E DESTINAZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE ACQUISTATI CON CONTRIBUTO REGIONALE

1. Il Presidente di ciascuna Organizzazione firmataria è responsabile in ordine all'utilizzo e al mantenimento dei materiali e delle attrezzature acquistati con il contributo della Regione del Veneto.
2. I mezzi e le attrezzature in dotazione alle Organizzazioni firmatarie saranno messi a disposizione per gli interventi antincendio boschivo, anche al di fuori del territorio di competenza, nei termini e con le modalità di cui all'art. 3 della presente convenzione. In tali casi sarà richiesta la presenza di personale addetto al trasporto, alla conduzione, gestione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della Legge 11 agosto 1991, n. 266, si precisa che nel caso in cui l'Organizzazione titolare di mezzi ed attrezzature acquistati con il contributo della Regione cessi la propria attività, ovvero non riconosca la validità del sistema organizzativo AIB, questi sono ridistribuiti alle altre Organizzazioni firmatarie della presente convenzione operanti nella medesima Area Operativa di Intervento o in quelle limitrofe secondo opportuna valutazione effettuata dalla Struttura Forestale.
4. I mezzi e le attrezzature AIB devono essere sempre a disposizione per le emergenze, pertanto il loro uso da parte delle Organizzazioni in attività, non direttamente collegabili all'attività antincendio boschivo deve essere preventivamente concordato con la Struttura Forestale.
   L'inadempienza può essere motivo di richiamo e, se reiterata, di recesso.

ART. 14 - PROCEDURE OPERATIVE D'INTERVENTO

1. Per quanto non esplicitamente citato nella presente Convenzione, in merito ad aspetti organizzativi e operativi di dettaglio del dispositivo regionale antincendi boschivi si rimanda alle "Procedure operative di intervento tra Regione del Veneto e Organizzazioni di Volontariato AIB per la prevenzione e l'estinzione di incendi boschivi", approvate con DGR n. 3856 del 9.12.2008.
2. Le Organizzazioni firmatarie si impegnano ad attenersi scrupolosamente a dette procedure operative, il cui aggiornamento è curato periodicamente dalla Protezione Civile, recependo, per quanto possibile, le proposte e i suggerimenti avanzati dal volontariato.

ART. 15 – ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

1. Le Organizzazioni firmatarie nel caso in cui si verifichi un evento calamitoso sul territorio regionale potranno, se disponibili, su richiesta della Protezione Civile tenuto conto del principio di sussidiarietà, essere attivate per tipologie di intervento di protezione civile.
2. Su richiesta del Dipartimento nazionale della Protezione Civile alla Protezione Civile regionale, alle Organizzazioni di Volontariato firmatarie potrà essere richiesta la disponibilità a intervenire anche al di fuori del territorio regionale.
3. La Protezione Civile provvederà ad attivare specifici percorsi formativi per le varie tipologie di intervento.
4. Le modalità di attivazione sono descritte nell'allegato B alla presente convenzione.

ART. 16 - TURNAZIONE ORGANIZZAZIONE CAPOFILA

1. L'Organizzazione individuata dalla Regione del Veneto quale capofila delle Organizzazioni facenti parte dell'Area Operativa di Intervento denominata:_____ rimane in carica fino alla scadenza della convenzione e/o dell'eventuale rinnovo.
2. Eventuali variazioni dovranno essere decise con la maggioranza delle Organizzazioni firmatarie, operanti nella medesima Area Operativa di Intervento, in accordo con la Struttura Forestale ovvero su iniziativa della stessa. Tali modifiche, formalizzate con decreto del Direttore della Protezione Civile, hanno effetto a decorrere dal mese successivo all'emanazione del decreto.

ART. 17 – COMITATO REGIONALE DEI VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI

1. La conferenza provinciale dei presidenti delle Organizzazioni di Volontariato firmatarie elegge il rappresentante provinciale e un suo sostituto, aventi competenze in materia aib[1] entro sessanta giorni dalla stipula delle convenzioni.
2. I referenti delle diverse province e il referente dell'Associazione Nazionale Alpini costituiscono il Comitato Regionale dei Volontari AIB del Veneto. Il suddetto Comitato, quale organo di riferimento nei rapporti tra Protezione Civile e Organizzazioni firmatarie, rivestirà funzioni consultive in merito alle attività formative, preventive e di lotta attiva AIB regionale.
3. I nominativi del referente e del sostituto dovranno essere comunicati per iscritto alla Struttura Forestale per il successivo inoltro alla Protezione Civile.
4. Nel caso in cui una o più province non indichino i propri referenti nel termine di cui al comma 1, il Comitato sarà comunque costituito e potrà operare, salva la successiva integrazione dei suoi componenti.
5. Il Comitato nomina, fra i suoi componenti, il referente regionale o un suo delegato, che ha funzione di raccordo tra il comitato regionale e la Protezione Civile, nonché di rappresentanza del volontariato AIB presso il Tavolo Tecnico regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile.
6. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno su iniziativa della Protezione Civile o su richiesta del referente regionale.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. Gravi inadempienze di una delle parti, tali da compromettere lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, determinano la risoluzione di diritto della presente Convenzione, previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R., con un preavviso di almeno 90 giorni.

ART. 19 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Le parti, in relazione al profilo fiscale, richiedono le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 per cui la presente convenzione è esente da bollatura e registrazione.

ART. 20 – STATUTO

1. Le Organizzazioni firmatarie e l'Organizzazione capofila, se necessario, provvedono ad adeguare il loro Statuto a quanto riportato nella presente convenzione.

La presente convenzione, dattiloscritta in n. ….. pagine, è composta da n. 20 articoli e n. 2 allegati.
Le parti, dopo lettura, approvano le premesse e i venti articoli del presente atto e quindi sottoscrivono.

---

[1] Almeno 5 anni di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato.

PER LA REGIONE VENETO

PER L'ORGANIZZAZIONE CAPOFILA
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARI
A.I.B.
DELL'AREA OPERATIVA DI INTERVENTO
……
…….

PER L'ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATO
…….

…….

ALLEGATO A – VOCI DI SPESA

CATEGORIA		Descrizione	TIPOLOGIA DI SPESA		Percentuale max ammissibile
(numero pezzi)			investimento	corrente	
DPI AIB					
	Tuta da intervento			X	100%
	Sottotuta			X	100%
	Sottocasco			X	100%
	Casco			X	100%
	Scarponi			X	100%
	Guanti da intervento			X	100%
	Maschere			X	100%
	Occhiali			X	100%
ALTRO ABBIGLIAMENTO					
	Cinturone ignifugo			X	100%
	Giacconi antifreddo ignifughi			X	100%
	Borsoni porta equipaggiamento			X	100%
	Guanti da lavoro			X	100%
	……				
ACQUISTO ATTREZZATURE per esclusiva attività AIB					
	Motopompe*		X		100%
	Vasche e serbatoi ausiliari		X		100%
	……				100%
MATERIALE AUSILIARIO					
	Manichette	di tipo boschivo (P.E. >=20 bar)	X	X	100%
	Manichette	di tipo ministeriale (P.E. =12 bar)	X	X	100%
	Lance		X	X	100%
	Raccordi e pezzi speciali		X		100%

	……				
ACQUISTO ATTREZZATURE promiscue					
	Motoseghe		X		100%
	Pale		X		100%
	Zappe		X		100%
	Torce individuali e di squadra		X		100%
	Materiale ferramenta			X	100%
	……				
AUTOMEZZI					
	Acquisto		X		100%
	Gestione ordinaria attività AIB	modello e targa		X	100%
	Manutenzione straordinaria **	modello e targa		X	100%
	Revisioni	modello e targa		X	100%
******	Accessori ed allestimenti	modello e targa	X	X	100%
	…… ……				
CARBURANTI					
	Per attività AIB documentata***	km percorsi		X	100%
	Per esercitazioni AIB autorizzate dal SFR***	km percorsi		X	100%
	Per attività AIB documentata ***	ore funzionamento		X	100%
	Per esercitazioni AIB autorizzate dal SFR***	ore funzionamento		X	100%
	Per attività di cui all'art. 15	km percorsi		x	100%
ASSICURAZIONI					
	Personale volontario			X	100%
	Automezzo	modello e targa		X	100%
	Automezzo allestito AIB****	modello e targa		X	100%
APPARATI RADIO					
	manutenzione	marca e modello	X		100%

******	Acquisto*****			X	100%
	Accessori		X		100%
	Carica batterie		X		100%
	Batterie			X	100%
GESTIONE SEDI/PERSONALE					
	Affitto			X	50%
	Energia elettrica			X	50%
	Riscaldamento			X	50%
	Buster/carica batterie 12/24 v		X		50%
	Telefono			X	50%
	Acquisto apparati telefonici e informatici		X		70%
	Schede telefoniche			X	70%
	Materiale cancelleria			X	50%
	Arredo sedi / scaffalature		X		50%
	Spese bancarie			X	50%
ALTRO					
	Spese farmaceutiche/attrezzature di primo soccorso			X	100%
******	Visite mediche			X	
	Viveri in attività di emergenza ed esercitazioni pianificate con i Settori Forestali			X	100%
	* Alta o media pressione. Sono escluse le pompe idrovore				
	** Purché adeguatamente documentata e tempestivamente segnalata				
	*** Scheda allegata alle Procedure Operative				
	**** Allestimento fisso				
	***** Sostituzione o acquisto apparati, previa verifica “copertura” concessione				
******	Previo accordo con il SFR in caso di urgenza				
Ogni spesa dovrà essere certificata in originale (se fattura telematica, corredata da autocertificazione del Presidente dell’Organizzazione) (sono ammessi anche gli scontrini fiscali fino ad un massimo di 100 euro, corredati da giustificativo di spesa).					

ALLEGATO B – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FIRMATARIE

1. Al verificarsi di un evento calamitoso al di fuori del territorio regionale, la Protezione Civile della Regione del Veneto potrà provvedere, sentita la Struttura Forestale, ad attivare direttamente le Organizzazioni di Volontariato firmatarie, per il tramite dell'Organizzazione capofila dell'Area Operativa di Intervento di riferimento.
2. La composizione della squadra sarà di almeno cinque persone, di cui una con il ruolo di caposquadra; i componenti della squadra dovranno essere in regola con le visite mediche, dotati di d.p.i. idonei al tipo di intervento che si dovrà attuare.
   Il caposquadra è responsabile della verifica dei d.p.i. e dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature in dotazione alla squadra.
3. Le attrezzature necessarie e i relativi d.p.i. saranno comunicati dalla Protezione Civile in relazione alla tipologia di intervento da svolgere.
4. Sarà cura della Organizzazione capofila comunicare alla Struttura Forestale la partenza del personale volontario per attività di Protezione Civile.
5. La Protezione Civile rimborserà alle Organizzazioni di Volontariato le spese per i danni subiti dalle attrezzature, sia individuali che di squadra, impiegate nelle attività di cui agli articoli precedenti (nel caso non sia stato attivato il DPR 194/2001).

ALLEGATO B Dgr n. 1558 del 10 ottobre 2016

CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER REGOLAMENTARE L'IMPIEGO DELLE SQUADRE DI VOLONTARI NELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

L'anno ……, il giorno …… del mese di ……, presso ……..…… ……..con sede in …… n° …., a ……, sono presenti i Signori:

- ……, nato a …… il ……. e domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto per conto ed in rappresentanza della Regione del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua veste di Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, a quant'infra autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° …… del ……, esecutiva (di seguito denominato "Regione");

- ……., nato a …….. il …… e domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto per conto ed in rappresentanza dell' Associazione Nazionale Alpini per il Veneto (di seguito indicata "A.N.A."), con sede a ……..…… codice fiscale ……..……..……., nella sua veste di …….. a quant'infra autorizzato con ……...…… ……...

premesso

che, riconoscendo il fondamentale e insostituibile ruolo del Volontariato organizzato di Protezione Civile di cui alla Legge n. 266 del 1991, la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato, con provvedimento n. …. del ……. la stipula di una convenzione tra la Regione del Veneto e l'Associazione Nazionale Alpini per il Veneto, per regolamentare l'impiego dei volontari AIB nelle attività di prevenzione e di estinzione degli incendi boschivi,

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti fra la Regione del Veneto e l'A.N.A., in qualità di coordinatore delle Sezioni e dei Gruppi AIB individuati nell'allegato C al provvedimento n. …… del ……, per le attività inerenti la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi.

ART. 2 – DURATA

3. La presente Convenzione ha durata quadriennale a far data dalla stipula.
4. Alla data della stipula cessa di avere efficacia la precedente convenzione di cui alla DGR n. 1238 del 25 giugno 2012, come prorogata con DGR n. 1023 del 29 giugno 2016.

ART. 3 - ATTIVITÀ COLLABORATIVA

5. L'A.N.A. concorre con il proprio personale volontario, i mezzi e le attrezzature disponibili, allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, impegnandosi, durante gli interventi di prevenzione ed estinzione di incendi boschivi, al pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura regionale competente in materia di Protezione Civile (di seguito denominata "Protezione Civile"), dalla struttura forestale regionale competente per territorio (di seguito denominato "Struttura Forestale") e dal Direttore delle Operazioni di spegnimento (di seguito denominato "DOS"), in un rapporto di stretta collaborazione reciproca, anche riguardo al numero di volontari da impiegarsi e al periodo di permanenza sul luogo dell'incendio.
6. Le Sezioni e i Gruppi AIB si impegnano a svolgere le attività di cui all'articolo 1 nel territorio dei Comuni dell'Area Operativa di Intervento di competenza, intervenendo in caso di necessità e su richiesta della Protezione Civile tramite la Struttura Forestale, anche in altre Aree Operative di Intervento della Regione del Veneto.
7. Le attività in emergenza fuori regione sono regolamentate dall'allegato B alla presente convenzione.
8. Eventuali interventi non di emergenza al di fuori della Regione, saranno oggetto di specifici accordi.

ART. 4 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

2. Le Sezioni e i Gruppi AIB svolgono la loro attività nel rispetto delle seguenti direttive operative:
   f) per ciascuna Area Operativa di Intervento, si impegnano a rendere disponibile un numero telefonico di reperibilità H24, per l'attivazione delle squadre reperibili nel territorio di competenza.
   g) Su richiesta della Struttura Forestale, nel periodo di massima pericolosità collaborano con l'Organizzazione capofila dell'Area Operativa di Intervento per la predisposizione di un calendario delle reperibilità che viene comunicato alla stessa Struttura Forestale.
   h) Provvedono alla costituzione di una o più squadre e al loro adeguato equipaggiamento, nel rispetto di quanto indicato dalle linee guida di cui alle DGR n. 1850 del 23.6.2000, n. 4148 del 22.12.2004, n. 4269 del 30.12.2005 e successive.
   i) Individuano, per ciascuna squadra, un caposquadra. Il caposquadra deve verificare le dotazioni individuali del personale di cui ha la responsabilità e deve verificare che ogni volontario si trovi in condizioni di sicurezza rispetto

alle palesi condizioni psicofisiche del momento, alla dotazione di materiale e alla dislocazione sull'incendio.

j) Prima di qualsiasi intervento, i capisquadra devono comunicare il numero dei volontari che intervengono al reperibile della Struttura Forestale e devono attenersi alle disposizioni e alla dislocazione sull'incendio determinata dal DOS; l'ordine all'intervento dei volontari deve essere sempre impartito da quest'ultimo ovvero dal funzionario reperibile della Struttura Forestale.

ART. 5 – MODALITÀ DI INTERVENTO

6. Ciascuna squadra interviene nelle operazioni di spegnimento con turnazioni determinate dal DOS, sentito il caposquadra, a seconda delle necessità. L'allontanamento dei volontari dalla zona deve essere concordato con il DOS.
7. Compatibilmente con il numero dei volontari operativi e con le disponibilità individuali, ogni Sezione e/o Gruppo AIB in caso di prolungamento dell'intervento, collaborerà con l'Organizzazione capofila al fine di garantire un'adeguata turnazione d'impiego delle squadre appartenenti a tutte le Organizzazioni dell'Area Operativa di riferimento; nel caso ciò non fosse possibile dovrà esserne data comunicazione al DOS.
8. Nelle operazioni di spegnimento e bonifica sono impiegati solo coloro che abbiano i requisiti previsti dalla normativa di settore. Il Responsabile di ciascun Gruppo AIB è responsabile delle idonee verifiche.
9. Al termine dell'intervento, ciascun Gruppo AIB intervenuto provvede ad informare la Struttura Forestale riguardo all'attività svolta, allegando l'elenco dei volontari intervenuti così come previsto dalle procedure operative.
10. Le Sezioni e i Gruppi AIB collaborano con la Struttura Forestale alla prevenzione degli incendi boschivi, concordando le attività.

ART. 6 - COMPITI DELLA REGIONE AI SENSI DEL D.P.R. 8 FEBBRAIO 2001, N. 194

2. La Protezione Civile, su segnalazione della Struttura Forestale, provvede a richiedere l'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dal DPR 194/2001 ed è tenuta a curare l'istruttoria delle relative pratiche amministrative (DPR 8 febbraio 2001, n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile").

Art. 7 – FINANZIAMENTI REGIONALI

6. La Regione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.R. 27 novembre 1984, n. 58, si impegna a concedere ed erogare annualmente alle Sezioni A.N.A., i contributi per le spese di gestione.
7. Tali contributi saranno ammessi fino ad una percentuale massima, distinta per ciascuna voce di spesa, indicata nel disciplinare allegato al presente atto (All. A).

8. La Regione si impegna ad erogare, alle Sezioni e ai Gruppi AIB, i contributi per investimenti sulla base di piani di spesa concordati tra le Sezioni e ai Gruppi AIB e la Struttura Forestale, e redatti secondo i criteri generali che verranno individuati con apposito provvedimento.
9. Le Sezioni e i Gruppi AIB beneficiari di un contributo regionale, entro il termine indicato nel provvedimento di concessione, dovranno presentare alla Struttura Forestale, che ne curerà l'istruttoria, il rendiconto delle spese sostenute.
10. In caso di mancata rendicontazione o di utilizzo improprio dei contributi concessi, la Regione avrà la possibilità di chiedere la restituzione di una parte o dell'intero importo erogato.

ART. 8 - ADDESTRAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE VOLONTARIO

6. Al fine di garantire l'operatività del sistema AIB, le attività di prevenzione, aggiornamento ed esercitazione svolte in modo autonomo dalle Sezioni e Gruppi AIB dovranno essere concordate con adeguato anticipo con la Struttura Forestale.
7. Le attività addestrative svolte presso le sedi delle Sezioni e dei Gruppi AIB sono esentate da quanto previsto dal comma 1.
8. Le Sezioni e i Gruppi AIB, con riferimento alle attività di cui al comma 1, sono tenute, di volta in volta, a trasmettere alla Struttura Forestale l'apposita scheda.
9. La Regione si impegna ad organizzare annualmente corsi base e specialistici di carattere teorico-pratico di formazione e aggiornamento del personale volontario addetto alla prevenzione e all'estinzione degli incendi boschivi, ivi compresi i corsi per caposquadra.
10. Saranno a carico della Regione gli oneri per gli accertamenti medici dei Volontari previsti dal Protocollo sanitario vigente.

ART. 9 - DIVULGAZIONE ED EDUCAZIONE

3. Per l'attività di divulgazione e di educazione alla difesa del patrimonio boschivo la Regione può avvalersi delle Sezioni e dei Gruppi AIB per iniziative e programmi da concordare, con particolare attenzione a quelle destinate al mondo della scuola.
4. Al di fuori delle iniziative concordate, le Sezioni e i Gruppi AIB, nell'azione di divulgazione e di educazione, non possono in alcuna forma utilizzare il logo "Regione del Veneto", né impiegare i dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) assegnati.

ART. 10 - RACCOLTA INFORMAZIONI

2. Le Sezioni e i Gruppi AIB si impegnano a collaborare con la Protezione Civile e le Strutture Forestali nella raccolta di informazioni utili all'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

ART. 11 – ASSICURAZIONI

2. La Protezione Civile, stante l'obbligo per le Sezioni e i Gruppi AIB di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, previsto dall'art. 4, comma 1 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, contribuisce alle spese sostenute a tal fine, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge citata, in ragione del numero di volontari AIB.

ART. 12 - USO DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI DI PROPRIETÀ REGIONALE

2. Nel corso delle attività di vigilanza preventiva, di spegnimento degli incendi boschivi, ivi comprese le esercitazioni, ai volontari aderenti alle Sezioni e ai Gruppi AIB può essere consentito l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di proprietà regionale, su disposizione e secondo le modalità che verranno stabilite dalla Struttura Forestale. È inoltre consentito l'imbarco del personale volontario sui mezzi aerei utilizzati dalla Regione del Veneto.

ART. 13 - USO E DESTINAZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE ACQUISTATI CON CONTRIBUTO REGIONALE

5. Il Responsabile di ciascuna Sezione e /o Gruppo AIB è responsabile in ordine all'utilizzo e al mantenimento dei materiali e delle attrezzature acquistati con il contributo della Regione del Veneto.
6. I mezzi e le attrezzature in dotazione alle Sezioni e ai Gruppi AIB saranno messi a disposizione per gli interventi antincendio boschivo, anche al di fuori del territorio di competenza, nei termini e con le modalità di cui all'art. 3 della presente convenzione. In tali casi sarà richiesta la presenza di personale addetto al trasporto, alla conduzione, gestione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della Legge 11 agosto 1991, n. 266, si precisa che nel caso in cui la Sezione o il Gruppo AIB titolare di mezzi ed attrezzature acquistati con il contributo della Regione cessi la propria attività, ovvero non riconosca la validità del sistema organizzativo AIB, questi sono ridistribuiti alle altre Sezioni secondo opportuna valutazione effettuata dalla Struttura Forestale.
8. I mezzi e le attrezzature AIB devono essere sempre a disposizione per le emergenze, pertanto il loro uso da parte delle Sezioni e Gruppi in attività, non direttamente collegabili all'attività antincendio boschivo deve essere preventivamente concordato con la Struttura Forestale.
   L'inadempienza può essere motivo di richiamo e, se reiterata, di recesso.

ART. 14 - PROCEDURE OPERATIVE D'INTERVENTO

3. Per quanto non esplicitamente citato nella presente Convenzione, in merito ad aspetti organizzativi e operativi di dettaglio del dispositivo regionale antincendi boschivi si rimanda alle "Procedure operative di intervento tra Regione del Veneto e Organizzazioni di Volontariato AIB per la prevenzione e l'estinzione di incendi boschivi", approvate con DGR n. 3856 del 9.12.2008.

4. Le Sezioni e i Gruppi AIB si impegnano ad attenersi scrupolosamente a dette procedure operative, il cui aggiornamento è curato periodicamente dalla Protezione Civile, recependo, per quanto possibile, le proposte e i suggerimenti avanzati dal volontariato AIB.

ART. 15 – ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

5. Le Sezioni e i Gruppi AIB, nel caso in cui si verifichi un evento calamitoso sul territorio regionale potranno, se disponibili, su richiesta della Protezione Civile tenuto conto del principio di sussidiarietà, essere attivate per tipologie di intervento di protezione civile.
6. Su richiesta del Dipartimento nazionale della Protezione Civile alla Protezione Civile regionale, alle Sezioni e ai Gruppi AIB potrà essere richiesta la disponibilità a intervenire anche al di fuori del territorio regionale.
7. La Protezione Civile provvederà ad attivare specifici percorsi formativi per le varie tipologie di intervento.
8. Le modalità di attivazione sono descritte nell'allegato B alla presente convenzione.

ART. 16 - TURNAZIONE ORGANIZZAZIONE CAPOFILA

3. L'Organizzazione individuata dalla Regione del Veneto quale capofila delle Organizzazioni facenti parte dell'Area Operativa di Intervento rimane in carica fino alla scadenza della convenzione e/o dell'eventuale rinnovo.
4. Eventuali variazioni dovranno essere decise con la maggioranza delle Organizzazioni firmatarie, operanti nella medesima Area Operativa di Intervento, in accordo con la Struttura Forestale ovvero su iniziativa della stessa. Tali modifiche, formalizzate con decreto del Direttore della Protezione Civile, hanno effetto a decorrere dal mese successivo all'emanazione del decreto.

ART. 17 – COMITATO REGIONALE DEI VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI

7. L'A.N.A., si impegna ad individuare un referente per l'attività antincendi boschivi entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione.
8. Il referente dell'Associazione Nazionale Alpini e i referenti delle diverse province costituiscono il Comitato Regionale dei Volontari AIB del Veneto. Il suddetto Comitato, quale organo di riferimento nei rapporti tra Protezione Civile e Organizzazioni firmatarie, rivestirà funzioni consultive in merito alle attività formative, preventive e di lotta attiva AIB regionale.
9. Il nominativo del referente A.N.A. e del sostituto dovranno essere comunicati per iscritto alla Struttura Forestale per il successivo inoltro alla Protezione Civile.
10. Nel caso in cui una o più province non indichino i propri referenti, il Comitato sarà comunque costituito e potrà operare, salva la successiva integrazione dei suoi componenti.
11. Il Comitato nomina, fra i suoi componenti, il referente regionale o un suo delegato, che ha funzione di raccordo tra il Comitato regionale e la Protezione

Civile, nonché di rappresentanza del volontariato AIB presso il Tavolo Tecnico regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile.

12. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno su iniziativa della Protezione Civile o su richiesta del referente regionale.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

2. Gravi inadempienze di una delle parti, tali da compromettere lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, determinano la risoluzione di diritto della presente Convenzione, previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R., con un preavviso di almeno 90 giorni.

ART. 19 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

2. Le parti, in relazione al profilo fiscale, richiedono le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 per cui la presente convenzione è esente da bollatura e registrazione.

La presente convenzione, dattiloscritta in n. ….. pagine, è composta da n. 19 articoli e n. 2 allegati.
Le parti, dopo lettura, approvano le premesse e i venti articoli del presente atto e quindi sottoscrivono.

PER LA REGIONE VENETO

PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Il Responsabile A.N.A. per il Veneto
…….

ALLEGATO A – VOCI DI SPESA

CATEGORIA		Descrizione	TIPOLOGIA DI SPESA		Percentuale max ammissibile
(numero pezzi)			investimento	corrente	
DPI AIB					
	Tuta da intervento			X	100%
	Sottotuta			X	100%
	Sottocasco			X	100%
	Casco			X	100%
	Scarponi			X	100%
	Guanti da intervento			X	100%
	Maschere			X	100%
	Occhiali			X	100%
ALTRO ABBIGLIAMENTO					
	Cinturone ignifugo			X	100%
	Giacconi antifreddo ignifughi			X	100%
	Borsoni porta equipaggiamento			X	100%
	Guanti da lavoro			X	100%
	……				
ACQUISTO ATTREZZATURE per esclusiva attività AIB					
	Motopompe*		X		100%
	Vasche e serbatoi ausiliari		X		100%
	…….				100%
MATERIALE AUSILIARIO					
	Manichette	di tipo boschivo (P.E. >=20 bar)	X	X	100%
	Manichette	di tipo ministeriale (P.E. =12 bar)	X	X	100%
	Lance		X	X	100%
	Raccordi e pezzi speciali		X		100%
	……				
ACQUISTO ATTREZZATURE promiscue					
	Motoseghe		X		100%
	Pale		X		100%
	Zappe		X		100%
	Torce individuali e di squadra		X		100%
	Materiale ferramenta			X	100%

	……				
AUTOMEZZI					
	Acquisto		X		100%
	Gestione ordinaria attività AIB	modello e targa		X	100%
	Manutenzione straordinaria **	modello e targa		X	100%
	Revisioni	modello e targa		X	100%
******	Accessori ed allestimenti	modello e targa	X	X	100%
	…… ……				
CARBURANTI					
	Per attività AIB documentata***	km percorsi		X	100%
	Per esercitazioni AIB autorizzate dal SFR***	km percorsi		X	100%
	Per attività AIB documentata ***	ore funzionamento		X	100%
	Per esercitazioni AIB autorizzate dal SFR***	ore funzionamento		X	100%
	Per attività di cui all'art. 15	KM percorsi		x	100%
ASSICURAZIONI					
	Personale volontario			X	100%
	Automezzo	modello e targa		X	100%
	Automezzo allestito AIB****	modello e targa		X	100%
APPARATI RADIO					
	manutenzione	Marca e modello	X		100%
******	Acquisto*****			X	100%
	Accessori		X		100%
	Carica batterie		X		100%
	Batterie			X	100%
GESTIONE SEDI/PERSONALE					
	Affitto			X	50%
	Energia elettrica			X	50%
	Riscaldamento			X	50%
	Buster/carica batterie 12/24 v		X		50%
	Telefono			X	50%
	Acquisto apparati telefonici e informatici		X		70%
	Schede telefoniche			X	70%
	Materiale cancelleria			X	50%
	Arredo sedi / scaffalature		X		50%

	Spese bancarie			X	50%
ALTRO					
	Spese farmaceutiche/attrezzature di primo soccorso			X	100%
******	Visite mediche			X	
	Viveri in attività di emergenza ed esercitazioni pianificate con i Settori Forestali			X	100%
	* Alta o media pressione. Sono escluse le pompe idrovore				
	** Purché adeguatamente documentata e tempestivamente segnalata				
	*** Scheda allegata alle Procedure Operative				
	**** Allestimento fisso				
	***** Sostituzione o acquisto apparati, previa verifica “copertura” concessione				
******	Previo accordo con il SFR in caso di urgenza				
Ogni spesa dovrà essere certificata in originale (se fattura telematica, corredata da autocertificazione del Responsabile della Sezione o Gruppo AIB) (sono ammessi anche gli scontrini fiscali fino ad un massimo di 100 euro, corredati da giustificativo di spesa).					

ALLEGATO B – MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELL'A.N.A.

6. Al verificarsi di un evento calamitoso al di fuori del territorio regionale, la Protezione Civile della Regione del Veneto potrà provvedere, sentita la Struttura Forestale, ad attivare direttamente le Sezioni e i Gruppi AIB.
7. La composizione della squadra sarà di almeno cinque persone, di cui una con il ruolo di caposquadra; i componenti della squadra dovranno essere in regola con le visite mediche, dotati di d.p.i. idonei al tipo di intervento che si dovrà attuare.
   Il caposquadra è responsabile della verifica dei d.p.i. e dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature in dotazione alla squadra.
8. Le attrezzature necessarie ed i relativi d.p.i. saranno comunicati dalla Protezione Civile in relazione alla tipologia di intervento da svolgere.
9. Sarà cura della Sezione e/o del Gruppo AIB comunicare alla Struttura Forestale la partenza del personale volontario per attività di Protezione Civile.
10. La Protezione Civile rimborserà all'A.N.A. le spese per i danni subiti dalle attrezzature, sia individuali che di squadra, impiegate nelle attività di cui agli articoli precedenti (nel caso non sia stato attivato il DPR 194/2001).

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^ legislatura

Capofila Aree Operative di intervento / Organizzazioni AIB e Sezioni ANA	Comune	Codice Fiscale
Provincia di Belluno		
Capofila Area Operativa di Intervento Comunità Montana Centro Cadore: Volontari di Protezione Civile "Antelao"	***Pieve di Cadore***	
Associazione Volontari di Protezione Civile e Antincendi boschivi "Antelao"	Pieve di Cadore	92001350252
Capofila Area Operativa di Intervento Comunità Montana Val Belluna: Squadra A.I.B. e Protezione Civile "Sospirolo"	***Sospirolo***	
Squadra A.I.B. e Protezione Civile "Sospirolo"	Sospirolo	93002790256
Gruppo Volontari di Protezione Civile "Monte Peron"	Sedico	
Capofila Area Operativa di Intervento Comunità Montana Comelico Sappada: Gruppo Protezione Civile Auronzo di Cadore	***Auronzo***	
Gruppo Protezione Civile Auronzo di Cadore	Auronzo	92008670256
Capofila Area di Base Comunità Montana Feltrina: Coordinam. delle Associaz. di Volontariato di Prot. Civile della CM Feltrina	***Feltre***	
Coordinamento Associazioni di Volontariato Protezione Civile CM Feltrina	Feltre	91009420257
Capofila Area Operativa di Intervento CM Cadore Longaronese Zoldano: Coordinamento Associazioni di Volontariato della UM Cadore Longaronese Zoldo		
Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo	Longarone	93038430257
Gruppo Comunale Volontariato di Protezione Civile e A.I.B.	Longarone-Castellavazzo	
Associazione Volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Soverzene ONLUS	Soverzene	
ANA Sezione Belluno	v. Tasso, 20 - Belluno	93006580257
ANA Sezione Feltre	v. Mezzaterra, 11/A - Feltre	82003990254
Provincia di Padova		
Capofila Area di Base Non montana della Provincia di Padova		
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile	Albignasego	
Gruppo Volontari Antincendi boschivi	Battaglia Terme	
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile	Selvazzano Dentro	
Provincia di Rovigo		
Capofila Area di Base Non montana della Provincia di Rovigo: Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Città di Adria	***Adria***	
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Città di Adria	Adria	81002900298
Provincia di Treviso		
Capofila Area Operativa di Intervento Non montana della Provincia di Treviso: Coordinamento Antincendi Boschivi Pianura - Provincia di Treviso	***Zero Branco***	
Associazione Volontari Protezione Civile di Zero Branco	Zero Branco	94064500260
Nucleo Volontari Protezione Civile Maserada sul Piave	Maserada sul Piave	
Capofila Area Operativa di Intervento Comunità Montana Grappa: Coordinamento Antincendi Boschivi Monte Grappa	***Crespano del Grappa***	
A.V.A.B. Pedemontana del Grappa, Colli Asolani e Montello	Crespano del Grappa	92000720265
Associazione Volontari A.I.B.	Pederobba	
Capofila Area Operativa di Intervento Comunità Montana Prealpi Trevigiane: Coordinamento Antincendi Boschivi "Prealpi Trevigiane"	***Miane***	
A.V.A.B. "Valsana" Comuni di Miane-Follina-Cison di Valmarino in qualità di Coordinamento delle "Prealpi Trevigiane"	Miane	84001920267
Associazione Volontari Antincendi Boschivi "Revine Lago e Tarzo"	Revine Lago	
A.V.A.B. Protezione Civile "Monte DOC" Segusino ONLUS	Segusino	
Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile	Valdobbiadene	
Associazione Volontari A.I.B.	Vittorio Veneto	
Provincia di Venezia		
Capofila Area di Base Non montana della Provincia di Venezia: Associazione Volontari e Protezione Civile	***Eraclea***	
Volontari Protezione Civile di Eraclea	Eraclea	93010450273
Comune di Venezia - Gruppo Comunale Volontari Pellestrina – San Pietro in Volta	Pellestrina- Venezia	
Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Cavallino - Treporti	Treporti	
Provincia di Vicenza		
Capofila Area Operativa di Intervento Comunità Montana Astico e Posina: Gruppo Volontari Antincendio e Protezione Civile "Cogollo del Cengio"	***Cogollo del Cengio***	
Gruppo Volontari Antincendio e Protezione Civile "Cogollo del Cengio"	Cogollo del Cengio	93001320246
Comitato Volontario di Protezione Civile "Tonezza del Cimone"	Tonezza del Cimone	
Capofila Area di Base Comunità Montana Altopiano dei Sette Comuni: Gruppo Comunale di Protezione Civile	***Enego***	
S.A.T. (Servizi Ambiente Territorio) - Protezione Civile Sette Comuni di Enego	Enego	
Capofila Area Operativa di Intervento Non montana della Provincia di Vicenza: Comitato Volontario Protezione Civile Montecchio Maggiore	***Montecchio M.***	
Comitato Volontario Protezione Civile Montecchio Maggiore	Montecchio Maggiore	90000900242
Capofila Area Operativa di Intervento Comunità Montana dall'Astico al Brenta: Protezione Civile Caltrano	***Caltrano***	
Protezione Civile Caltrano	Caltrano	93009330247
Comitato Volontario di Protezione Civile El Castelo	Lugo di Vicenza	
Associazione Volontari di Protezione Civile di Nove	Nove	
Capofila Area Operativa di Intervento Comunità Montana Agno e Chiampo: Comitato Volontario di Protezione Civile "Valle dell'Agno"	***Valdagno***	
Comitato Volontario di Protezione Civile "Valle dell'Agno"	Valdagno	94001070245
Gruppo Volontari A.I.B. Protezione Civile di "Recoaro Terme" (VI)	Recoaro Terme	
Capofila Area Operativa di Intervento Comunità Montana Brenta: Coordinamento Brenta Monte Grappa Volontari Protezione Civile Antincendi Boschivi	***Romano d'Ezzelino***	
Coordinamento Brenta Monte Grappa Volontari Protezione Civile Antincendi Boschivi	Romano d'Ezzelino	91019900249
Squadra Volontari A.I.B. "Colline Bassanesi"	Bassano del Grappa	
Squadra Volontaria Antincendi boschivi	Campese – Bassano del G.	
Squadra Volontari Antincendi boschivi	Campolongo sul Brenta	
Squadra Volontari Antincendi Boschivi "Cismon del Grappa"	Cismon del Grappa	
Squadra Volontari A.I.B. Solagna	Solagna	
Squadra Volontari Antincendi Boschivi "Valstagna"	Valstagna	
Capofila Area Operativa di Intervento Comunità Montana Leogra e Timonchio: Protezione Ambientale e Civile Squadra Leogra-Timonchio	***Schio***	
Protezione Ambientale e Civile Squadra Leogra-Timonchio	Schio	92006850249
ANA Sezione Vicenza	v.le d'Alviano - Vicenza	80027060245
Gruppo Volontari Alpini "Valchiampo"	Chiampo	
Gruppo Volontari Alpini A.I.B. "Val Liona"	Grancona	
Provincia di Verona		
Capofila Area Operativa di Intervento Baldo Lago: Gruppo Comunale di Protezione Civile	***Malcesine***	
Gruppo Comunale Protezione Civile	Malcesine	00601160237
Associazione Protezione Civile Brenzone	Brenzone	
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile San Zeno di Montagna	San Zeno di Montagna	
Gruppo Comunale di Protezione Civile "Ivano e Doriano Salaorni"	Torri del Benaco	
Capofila Area Operativa di Intervento Baldo Interno: Gruppo Comunale Protezione Civile e Antincendio Boschivo Caprino Veronese	**Caprino Veronese**	
Gruppo Comunale Protezione Civile e Antincendio Boschivo Caprino Veronese	Caprino Veronese	00414200238
Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Costermano	Costermano	
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e A.I.B.	Brentino Belluno	
Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile e AIB Ferrara di Monte Baldo	Ferrara Monte Baldo	
Associazione Italiana Soccorritori Sez. Baldo Garda & Protezione Civile	Rivoli Veronese	
Capofila Area Operativa di Intervento Lessinia Orientale: Gruppo Protezione Civile Volontari A.I.B.	***Tregnago***	
Gruppo Protezione Civile e Volontari Antincendi Boschivi	Tregnago	92003130231
Squadra Volontari Antincendi Boschivi Badia Calavena	Badia Calavena	
Associazione Protezione Civile di Boscochiesanuova	Boscochiesanuova	
Associazione di Protezione Civile di San Giovanni Ilarione	San Giovanni Ilarione	
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Vestenanova	Vestenanova	
Capofila Area Operativa di Intervento Lessinia Occidentale: Associazione Italiana Soccorritori Sez. Valpolicella Valdadige	**San Rocco di Marano di Valpolicella**	
Associazione Italiana Soccorritori Sez. Valpolicella Valdadige	Marano di Valpolicella	93054120238
Gruppo Volontari di Protezione Civile di Dolcé	Dolcé	
Capofila Aerea Operativa di Intervento Non montana della Provincia di Verona: Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Monti Lessini	***S.Ambrogio Valp.***	
Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Monti Lessini	S.Ambrogio Valp.	93165000238
Gruppo Comunale di Protezione Civile della Polizia Municipale di Verona	Verona	
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fumane	Fumane	
ANA Sezione Verona	v. del Pontiere, 1 - Verona	80010800235